

D.D.G. n. 2897

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15/05/2000, n.10;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n.9, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale";

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n.10 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale all'Economia n. 1149 del 15/05/2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli per gli anni finanziari 2015-2016 e 2017;

VISTO il D.P. n. 840 del 24.02.2014 con il quale viene conferito alla Dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n.12 del 4 febbraio 2014;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" "Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana S.G. n. 303 del 31/12/2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

VISTO il D.M. n.180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s. m . i., pubblicato sulla GURI n. 14 del 24/03/2015;

VISTO che l'articolo 22, comma 1 del sopracitato D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 prevede che le Regioni e le Province Autonome specificano con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'articolo 3 e dell'allegato 1 del medesimo D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015;

VISTO il D.D.G n. 2763 del 16/12/2008 che approva il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013;

VISTO il D.D.G n. 4732 del 24/12/2012 che approva le griglie di riduzione ed esclusione ai sensi della misura 214, sottomisura 214/1, del PSR Sicilia 2007/2013;

VISTO IL D.D. G .n. 543/del 24/03/2014 di approvazione della rettifica ed integrazione delle griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alle misure 211,212,213,214/1 e 216 B/C del PSR Sicilia 2007/20013;

CONSIDERATO che la disciplina delle riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n.180 del 23/01/2015 si applica, a partire dall'anno 2015, anche per gli impegni assunti ai sensi del Reg. CE 1698/2005 con la misura 214 "pagamenti agroambientali";

RITENUTO che si debba procedere ad emanare le disposizioni applicative in materia di Condizionalità a livello territoriale e alla definizione dell'elenco degli impegni applicabili;

RITENUTO pertanto che per la misura 214 "pagamenti agroambientali" è necessario adottare la nuova Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" di cui al D.M. n.180 del 23 gennaio 2015;

CONSIDERATO l'obbligo di pubblicazione introdotto dall'art. 68 della l. r. 12 agosto 2014 n.21.

DECRETA

ART.1) In attuazione dell'art.22 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015, per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, per l'anno 2015, si applicano le norme di Condizionalità e gli impegni previsti dall'allegato 1 dello stesso D.M. n.180 del 23/01/2015;

ART.2) Il regime di riduzioni ed esclusioni determinato dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s. m. i. , si applica a partire dall'annualità 2015 alle misure del PSR Sicilia 2007/2013, nonché agli impegni pluriennali delle misure agroambientali ai sensi del regolamento 1698/2005, misura 214;

ART.3) Le griglie approvate dal D.D.G n.4732 del 24/12/2012 e le successive rettifiche ed integrazioni approvate con il D.D.G. n. 543 del 24/03/2014 per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 214 del PSR Sicilia 2007/2013, a partire dall'annualità 2015 sono aggiornate, relativamente agli impegni di condizionalità, secondo la tabella A di concordanza tra i CGO e BCAA relativi al D.M.30125/2009 e il D.M.180/2015, allegata al presente decreto;

ART.4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito PSR Sicilia 2007/2013 www.psr.sicilia.it di questa Amministrazione;

ART. 5) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo di legittimità e successivamente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

ART.6) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento saranno trasmessi al Responsabile della pubblicazione di questa Amministrazione.

PALERMO

25/05/2015



Allegato A al D.D.G. n. 2897 del 25/05/15

TABELLA DI CONCORDANZA TRA CGO E BCAA RELATIVI AL D.M. 30125/2009 E D.M.180/2015

Settore	D.M. 30125/2009	Tema principale	D.M.180/2015 Criteri e norme		DM 180/2015 Condizioni di applicabilità
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Atto A4	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Almeno una particella aziendale (anche non agricola) in ZVN
	Standard 5.2		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Superfici art. 3 (5) lett. d)
	Standard 5.1		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Superfici art. 3 (5) lett. d)
	Standard 5.3 (Atto A2)		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	Superfici art. 3 (5) lett. d) Tutte le aziende agricole, anche senza terra
	Standard 1.2	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo - Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno - Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.)	- Impegno a) Superfici art. 3 (5) lett. b) - Impegno b) Superfici art. 3 (5) lett. d) meno lettera b)
Standard 1.1		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione - Impegno a) solchi acquai temporanei - Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati - Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale	- Impegno a) Superfici art. 3 (5) lett. a) - Impegno b) e c) Superfici art. 3 (5) lett. d)	

Allegato A al D.D.G. n.

TABELLA DI CONCORDANZA TRA CGO E BCAA RELATIVI AL D.M. 30125/2009 E D.M.180/2015

Settore	D.M. 30125/2009	Tema principale	D.M.180/2015 Criteri e norme	D.M.180/2015 Condizioni di applicabilità
	Standard 2.1		Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.	Superfici art. 3 (5) lett. a)
	Atto A1	Biodiversità	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio - alberi isolati, alberi in filare, siepi.	Superfici art. 3 (5) lett. d) e superfici forestali di cui alla lettera e) L'appartenenza alle ZPS/ZSC è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli
	Atto A5		Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Superfici art. 3 (5) lett. d) e superfici forestali di cui alla lettera e) appartenenti ai SIC
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Standard 4.4	Livello minimo di mantenimento o dei paesaggi	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	Superfici art. 3 (5) lett. d)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Atto B11	Sicurezza alimentare	Regolamento (CE) n. 1782/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità

Allegato A al D.D.G. n. 2897 del 25/05/15

TABELLA DI CONCORDANZA TRA CGO E BCAA RELATIVI AL D.M. 30125/2009 E D.M.180/2015

Settore	D.M. 30125/2009	Tema principale	D.M.180/2015 Criteri e norme	(DM 180/2015 Condizioni di applicabilità)
	Atto B10	CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
			Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5
	Atto A7	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Atto A8	CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5
	Atto B12	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Allegato A al D.D.G. n.

TABELLA DI CONCORDANZA TRA CGO E BCAA RELATIVI AL D.M. 30125/2009 E D.M.180/2015

Settore	D.M. 30125/2009	Tema principale	D.M.180/2015 Criteri e norme	(DM 180/2015 Condizioni di applicabilità
Benessere degli animali	Atto B9	Prodotti fitosanitari	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità
	Atto C16	Benessere degli animali	Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
	Atto C17		Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
	Atto C18		Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento
Mantenimento dei pascoli permanenti	Non presente		Regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 93 (3) Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 37 Allegato 8 del DM xxxx 2015 di condizionalità	Superfici art. 3 (5) lett. c)